

**Circolare Regione Lombardia
Settore Trasporti -del 18 10 1995
Oggetto: LR..20/95 - Norme per il
Trasporto di Persone Mediante
Servizio di Taxi e Servizio di
Noleggio con Conducente**

Ai comuni della regione Lombardia

Alle province

Alle associazioni di categoria dei taxisti e degli autonoleggiatori

Loro sedi

Sono pervenute a questo servizio istanze di chiarimenti riguardanti la legge regionale in oggetto indicata.

Si formulano pertanto alcune precisazioni relativamente al 3° comma dell'art.9 della Lr. N.20/95 oggetto delle maggiori richieste di chiarimenti.

Sono giunti a questo settore numerosi quesiti da parte di comuni in ordine alla possibilità di rilascio di licenze per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazioni per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente stante il disposto di cui al 30 comma dell'art.9 della Lr. n. 20/95 il quale prevede, al riguardo, l'iscrizione ai ruoli provinciali dei conducenti quale presupposto per l'esercizio delle attività suddette.

Nelle norme di attuazione della disposizione normativa de qua si ritiene opportuno dettare alcune indicazioni interpretative intese a disciplinare particolari situazioni connesse all'applicazione della medesima.

In effetti quanto sancito dall'art.9, 30 comma, Lr. 20/95 sembrerebbe subordinare comunque il rilascio dei titoli abilitanti al servizio all'istituzione del ruolo provinciale presso le Camere di Commercio. Tuttavia la legge regionale n. 20/95 individua (art.1110, 20, 30, 40, 50 comma) alcune categorie di soggetti in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione di diritto ai ruoli, vale a dire la capacità di acquisire la titolarità di una licenza o autorizzazione senza ulteriori verifiche tecnico-professionali.

Tale *status*, ad avviso dello scrivente, legittima il trasferimento a qualsiasi titolo della licenza o autorizzazione al soggetto rientrante nelle categorie di cui all'art.11 Lr. 20/95 in quanto detta operazione non pertiene alla fattispecie prevista all'art.9, 30 comma, relativa invece alla sola ipotesi di rilascio di nuove licenze o autorizzazioni per il quale le eventuali assegnazioni necessitano l'iscrizione a ruolo.

Del resto rilascio e trasferimento costituiscono due provvedimenti dai contenuti e dagli effetti tecnicamente e giuridicamente distinti.

Il rilascio si sostanzia in un atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica del destinatario e costitutivo di un diritto in capo al medesimo mentre il trasferimento opera su un diritto già costituito ed acquisito comportandone il solo passaggio ad altro titolare.

I soggetti elencati. all'art.11 Lr. 20/95, provvisti dei requisiti richiesti per l'iscrizione di diritto al ruolo provinciale, e quindi in possesso della legittima aspettativa di ottenere la licenza o l'autorizzazione, sono parimenti nella condizione di diventare destinatari del titolo per trasferimento quali aventi causa del titolare originario.

Il che consentirebbe, sempre in via transitoria, di permettere a chi voglia o debba cessare l'attività di assicurare continuità alla stessa trasferendo il titolo abilitante al suo esercizio a soggetto già in possesso dei requisiti per ottenerne il rilascio ex novo.

Il dirigente: Olivia Postorino

note

Id. 799